

L'ORGANISMO STRAORDINARIO

PREMESSO:

che con delibera dell'Organismo Straordinario, n° 36 del 26.06.2012, veniva indetta – mediante procedura ad evidenza pubblica – una gara europea, per l'affidamento dei servizi integrati sanitari, assistenziali e complementari dell'Ipab Casa di Riposo “G. De Benedictis”, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, riservata, esclusivamente, ai Consorzi di Cooperative Sociali, alle sole Cooperative Sociali di tipo “A” che gestiscono tali servizi ed alle Associazioni temporanee delle medesime;

che il relativo Bando è stato inviato all'Unione Europea in data 28.07.2012 e pubblicato sulla GUCE il successivo 02.08, e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 13.08.2012 nonché sul quotidiano locale “Corriere Adriatico” in data 08.09.2012 e sul quotidiano nazionale “Il Messaggero” sempre in data 08.09.2012;

che con nota fax del 12.09.2012 la Confcooperative Abruzzo con sede in Pescara Via Paolucci n. 3, ha eccepito l'illegittimità del bando, limitatamente all'art. 9, OFFERTA TECNICA, lettera A) sub 1 laddove si prevede l'attribuzione di punti 5 per l' “*ammontare fatturato al netto di Iva, per gestione servizi svolti in strutture di residenze assistenziali – RA - e residenze sanitarie assistenziali – RSA – centri diurni e case di riposo nel triennio 2009-2010-2011 in autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00*” ;

che alla scadenza del prescritto termine dell'1.10.2012, alle ore 14.00, sono state presentate n. 3 offerte per la partecipazione alla citata gara;

che con successiva nota congiunta inviata via mail in data 02.10.2012, le Associazioni di Categoria Confcooperative Abruzzo – Legacoop Abruzzo – AGCI Abruzzo hanno ribadito la suddetta asserita illegittimità circostanziando le motivazioni con ulteriori riferimenti legislativi e giurisprudenziali;

CONSIDERATO che, secondo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, nonché alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa di vertice, laddove l'amministrazione abbia scelto come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale o, più in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore, già utilizzati ai fini della selezione dei concorrenti, non è più consentito utilizzarla anche per la valutazione dell'offerta, sicché non può aversi commistione fra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta;

CONSIDERATO che, effettivamente, nel bando di gara de quo è stato inserito nell'art. 9, punto 2, lett. A), tra i criteri di valutazione della “gestione ed erogazione del servizio”, anche l'ammontare del fatturato che già era previsto come condizione essenziale di partecipazione alla gara;

RITENUTO che la suddetta previsione non è tale da inficiare la legittimità dell'intero bando di gara, atteso che, ai sensi della lex specialis, al fatturato è stato attribuito un punteggio minimo pari all'8,33% del totale ed al 16,66% del peso attribuito alle proposte per la “gestione ed erogazione del servizio” e che, pertanto, tale criterio non ha una valenza determinante nell'ambito della disciplina di gara, tale da poter ritenere che esso rappresenti uno dei contenuti essenziali delle determinazioni manifestate attraverso l'indizione della procedura;

CONSIDERATO che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il bando di gara è un atto scindibile nelle sue diverse clausole, con la conseguenza che l'illegittimità di una di esse non si estende automaticamente alle altre non dipendenti e addirittura all'intero provvedimento, comportando il rinnovo dell'intera procedura (si veda Con. Stato 04.10.2011, n. 5434; Cons. Stato 23.09.2005, n. 5035);

RITENUTO, quindi, stante l'illegittimità dell'art. 9, punto 2, lett. A) in parte qua e la sua valenza non determinante nell'ambito della disciplina di gara, che sia opportuno procedere, nell'interesse dell'Ente onde evitare che possano essere inficiati i risultati della procedura e/o che la Casa di Riposo possa essere costretta a ripetere tutta la gara, alla parziale rettifica del bando, in sede di autotutela, consistente nell'eliminazione della previsione di attribuzione di n. 5 punti all' “*ammontare del fatturato, al netto di Iva, per gestione servizi svolti in strutture di residenze assistenziali – RA – e residenze sanitarie assistenziali – RSA - centri diurni e case di riposo nel triennio 2009-2010-2011 in autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00*”, lasciando invariato il restante punteggio con la conseguenza

che il punteggio globale sarà di 95 punti di cui 55 punti per l'offerta tecnica e 40 punti per quella economica;

CONSIDERATO che la parziale rettifica del bando di gara, in sede di autotutela, determina la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte;

CONSIDERATO che alla fine del corrente mese di ottobre 2012 andrà a scadere il contratto di appalto in essere con il Consorzio di Solidarietà Con.Sol. di Chieti e che, pertanto, la Casa di Riposo ha urgente necessità di espletare la procedura di gara per la scelta di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che l'art. 70 del D.Lgs n. 163/2006 nell'imporre un termine minimo di 52 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione a gare pubbliche di appalto, lascia alle stazioni appaltanti la possibilità di fissare un termine maggiore, tenuto conto della complessità della prestazione e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, ma anche un termine minore, purché sia giustificata l'urgenza che lo rende necessario (si veda Cons. Stato 25.08.2009 n. 5038);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trattandosi di eliminazione di una sola clausola del bando, non determinante nell'economia complessiva della procedura e considerata l'urgente necessità di espletare la gara, essendo prossima la scadenza del precedente affidamento, può ritenersi congruo il termine di giorni 26 (ventisei) per la presentazione di nuove offerte o per la modifica delle offerte già presentate, anche perché gli atti del procedimento di gara verranno pubblicati sul sito internet dell'Ente;

RITENUTO, quindi, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per giorni 26 (ventisei) dalla data di pubblicazione del bando e di comunicare la determinazione dell'Ente alle Ditte che hanno già presentato le offerte, con la precisazione che tali offerte saranno ritenute valide, qualora confermate, senza attribuzione di alcun punteggio per la voce oggetto di eliminazione;

RITENUTO, infine, di procedere alla pubblicazione della presente delibera e della rettifica del bando di gara, con le stesse modalità già previste e seguite per la pubblicazione dello stesso bando;

RITENUTO per quanto sopra opportuno:

- a) Procedere, in sede di autotutela, alla rettifica della deliberazione n. 36 del 26.06.2012 e quindi del relativo bando di gara, nel senso di eliminare la previsione di attribuzione dei 5 punti, lasciando del tutto invariati i restanti punti del capitolato e, quindi, di determinare il punteggio globale in 95 punti così distinti: 55 punti per l'offerta tecnica e 40 punti per quella economica;
- b) procedere alla riapertura del bando in termini abbreviati e cioè di giorni 26 (ventisei);
- c) di comunicare tale riapertura dei termini alle ditte che hanno presentato le offerte, le quali saranno ritenute valide, qualora confermate, senza ovviamente attribuzione di alcun punteggio sulla voce oggetto della eliminazione;
- d) di ripubblicare detta riapertura con le stesse modalità sopra indicate;

VISTA la Legge n. 328 del 08.11.2000 ed il relativo Regolamento emanato con D.Lgs n. 207 del 04.05.2001;

VISTA la L.R. n. 17 del 14.07.2011;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

1) La parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse si intendono riprodotte per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

2) Di rettificare, in sede di autotutela, la deliberazione n. 36 del 26.06.2012 e quindi il bando di gara per l'affidamento dei servizi integrati sanitari, assistenziali e complementari dell'Ipab Casa di Riposo “G. De Benedictis”, nel senso di eliminare la previsione di attribuzione di 5 punti, limitatamente all'art. 9, OFFERTA TECNICA, sub 1, lettera A) laddove si prevede l'attribuzione di punti 5 per l' “*ammontare fatturato al netto di Iva, per gestione servizi svolti in strutture di residenze assistenziali – RA - e residenze sanitarie assistenziali – RSA – centri diurni e case di riposo nel triennio 2009-2010-2011 in autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00*”, lasciando del tutto invariate le restanti

clausole e previsioni, il restante punteggio, determinando il punteggio globale in 95 punti così distinti: 55 punti per l’offerta tecnica e 40 punti per quella economica;

3) Di riaprire i termini per la presentazione di nuove offerte o per la modifica delle offerte già presentate, assegnando il termine di giorni 26 (ventisei) dalla data di trasmissione della rettifica del bando;

4) Di comunicare la riapertura dei termini alle ditte che hanno presentato le offerte, le quali saranno ritenute valide, qualora confermate per iscritto da parte del legale rappresentante, senza ovviamente attribuzione di alcun punteggio per la voce oggetto della rettifica;

5) Di dare mandato all’Ufficio Economato di procedere alla ripubblicazione del bando così come rettificato e quant’altro necessario per gli adempimenti di legge;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO
f.to Giancarlo Napolitani

f.to Giuseppe Corradetti, PRESIDENTE

Pareri art. 49 del D.Lgs n. 267/2000:

- di regolarità tecnica

Favorevole
Lì, 09.10.2012

IL SEGRETARIO
f.to Giancarlo Napolitani

**ORGANISMO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE UNIFICATA
DI TUTTE LE ISTITUZIONI – EX II.PP.AA.BB. DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(L.R. N. 17 DEL 24.06.2011)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

**I.P.A.B. - CASA DI RIPOSO “G. DE BENEDICTIS“
Viale F. Crispi, n. 245 - TERAMO
Eretta in Ente Morale D.P.R. n. 1828 del 15.12.1960**

N. 48 DEL 09.10.2012

OGGETTO

Rettifica e riapertura dei termini del bando di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi integrati sociali, sanitari e complementari presso l’Ipab Casa di Riposo di Teramo per la durata di anni uno.

Il giorno 09.10.2012 alle ore 16.30, presso la Sede dell’Ipab, si è riunito, previa convocazione da parte del Presidente, l’Organismo Straordinario per la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni della Provincia di Teramo, composto dalle seguenti persone:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| a) Dott. Giuseppe Corradetti | Componente con funzioni di Presidente |
| b) Rag. Erminio Di Pietro | Componente |
| c) Avv. Stefano Mariano | Componente |

Assistiti dal Segretario dell’Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal 10.10.2012.

IL SEGRETARIO